

**Legge regionale 19 luglio 1983, n. 39 (BUR n. 33/1983)
(Novellazione)**

**RIAPERTURA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 17
APRILE 1981, N. 14, CONCERNENTE "INTERVENTI PER
INCENTIVARE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE IMPRESE
ARTIGIANE"**

Art. 1

Per l'anno 1983, il termine di presentazione delle domande indicato dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1982, n. 59, è riaperto per 70 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.